

COMUNE DI GALLICANO

(Provincia di Lucca)

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO

LEGALE.

L'anno il giorno del mese di
....., presso la sede del comune di Gallicano, posta
in via D. Bertini n.1 del capoluogo, con la presente scrittura
privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

1) Il comune di Gallicano (di seguito "comune"),
rappresentato da nato a
il, responsabile del settore amministrativo,
giusto decreto sindacale di nomina n. del
....., il quale interviene esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, C.F.
.....

e

2) L'avv. _____, nato a _____ il
_____, C.F. _____ residente in
_____ via _____, (di
seguito "legale"), iscritto all'albo degli avvocati del Foro
di _____ - assicurato per la responsabilità
professionale con polizza n° _____, massimale €
_____, con _____, che agli

effetti del presente atto elegge domicilio presso questo comune.

PREMESSO CHE

- con atto della giunta comunale n. _____ del _____ è stata deliberata la costituzione del comune di Gallicano nel giudizio dinanzi a _____ .
- in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento per il conferimento degli incarichi legali, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. _____ del _____, con determina del settore amministrativo R.G. n. _____ del _____ è stata affidata la rappresentanza dell'ente all'avv. _____ con studio in _____ via _____;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione comunale nella controversia che vede il comune di Gallicano contrapposto a _____ e quindi attore/ricorrente/convenuto/resistente dinanzi a _____ .

La controversia ha per oggetto _____

per un valore di € _____ .

A tal fine, il sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'amministrazione comunale si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

Art. 2 - L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, e, pertanto, il comune potrà richiedere al legale incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, il comune dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Il legale si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente l'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 3 – Il legale incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

Allo scopo, dichiara:

- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'amministrazione comunale, per tutta la durata dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi contro il comune per conto di terzi pubblici o privati;
- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con il presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il comune è in facoltà di

risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art. 4 - Il legale incaricato si impegna a comunicare tempestivamente al comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente articolo 3; in caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, il comune agirà ai sensi dell'ultimo periodo dello stesso articolo 3.

Art. 5 - Per il sostegno delle spese di causa il comune corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e su richiesta del legale incaricato, una somma di € _____ (per un importo massimo del 20% del totale), che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.

Art. 6 - Il compenso per la prestazione di cui al presente incarico è stabilito in € _____, oltre 2% CNP e IVA. Nella redazione della fattura finale, il legale deve attenersi a quanto indicato nel preventivo dallo stesso proposto, tenuto conto della attività effettivamente svolta e di quanto segue:

- a) qualunque sia l'esito della causa in oggetto il compenso spettante al legale si limiterà a quanto convenzionalmente stabilito con il presente disciplinare;
- b) al fine di consentire al comune il controllo della spesa, il

legale incaricato si obbliga ad astenersi dall'espletamento di prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa; qualora, per cause imprevedibili all'atto del presente affidamento di incarico, il corrispettivo pattuito risultasse insufficiente per il proseguo della difesa, il legale incaricato dovrà avvertire tempestivamente il comune affinché quest'ultimo possa assumere l'impegno di spesa integrativo; in mancanza di tale impegno integrativo, il legale, previa comunicazione scritta, potrà abbandonare la difesa.

c) in caso di vittoria del comune nel giudizio con spese a carico della controparte, liquidate in misura superiore a quella pattuita nell'atto di incarico, il legale incaricato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte;

d) in ipotesi di cui al precedente punto c):

➤ nel caso in cui il recupero di quanto liquidato a carico della controparte non dovesse avere esito positivo, il corrispettivo dovuto dal comune sarà pari a quello pattuito, oltre le spese relative alla procedura esecutiva connessa al suddetto recupero, debitamente documentate;

➤ nel caso in cui il recupero di quanto liquidato a carico

della controparte abbia esito positivo, il legale incaricato è tenuto a rimborsare al comune gli eventuali acconti sull'onorario già liquidati;

- e' fatto salvo il diritto del legale di ritenere i maggiori compensi eventualmente liquidati dal giudice e che abbia effettivamente recuperato dalla controparte soccombente, potendo a tal fine chiederne la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 del codice di procedura civile.

Art. 7 - Ai fini della presentazione della fattura si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 del codice civile o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In tale sede il legale incaricato ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive eventualmente necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il comune.

Art. 8 - Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta

liberamente dall'incaricato; in ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente disciplinare per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del comune. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 9 – La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute nel presente disciplinare, nonché di tutte le disposizioni contenute nel regolamento approvato con la deliberazione consiliare n. _____/2016, già richiamata.

Art. 10 – Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 11 - Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e a quelle del regolamento comunale vigente.

Art. 12 – Il presente disciplinare sarà registrato solo in caso

d'uso.

Art.13 – Le eventuali spese inerenti il presente atto sono a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Gallicano, _____

Il legale incaricato

Per il comune di Gallicano

Il responsabile

del settore amministrativo
